



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 19 del 05 Febbraio 2019

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2019, N. 1

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019 - 2021 DELLA REGIONE ABRUZZO (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2019 N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)..... 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86, comma 3 lett. b), del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.114/3 del 31.12.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2019, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2019-2021 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2019-2021 denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2

(Disciplina dei vincoli di spesa)

1. Per il triennio 2019-2021 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa così come indicato negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

Art. 3

(Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2019-2021 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 1 della presente legge.

Art. 4

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 5

(Gestione della spesa)

1. Le spese previste dall'articolo 4 e le ulteriori spese finanziate con legge di bilancio 2019- 2021 non ricomprese negli elenchi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, fino alla data del 30 marzo 2019 potranno essere impegnate nel limite massimo complessivo di tre dodicesimi, ferma restando la possibilità di superare detto limite per quelle tipologie di spese indifferibili ed urgenti che non possono essere procrastinate oltre la suddetta data.

Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)

1. Per il triennio 2019-2021, le entrate regionali pari ad euro 15.500.000,00 relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate per un importo pari ad euro 8.955.000,00 per l'esercizio 2019 e per euro 6.955.000,00 per gli esercizi 2020-2021 agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e agli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico.
2. La restante parte e le eventuali maggiori entrate sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2019-2021.
3. Per il triennio è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto nel comma 1.

Art. 7

(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili)

1. E' autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale "Centro lavorazione e commercializzazione patate" sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d'asta, pari ad euro 6.787.599,30 per i beni immobili ricompresi nel complesso e pari ad euro 3.050.382,60 per i beni mobili, per un totale complessivo di euro 9.837.981,90.
2. Nello stato di previsione dell'entrata è iscritta la somma di euro 9.837.981,90 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti:
 - a. nell'ambito del Titolo 2, Missione 01, Programma 05 lo stanziamento pari ad euro 1.174.083,70 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo Società Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della l.r. 47/2007;
 - b. nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 785.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente l'attuazione della l.r. 24 agosto 2018, n. 28;
 - c. nell'ambito della Missione 15, Programma 04, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 648.648,26 necessario per la copertura della seconda rata degli oneri derivanti dalla correzione applicata dalla Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione in sede di chiusura definitiva del programma operativo regionale POR FSE

- Abruzzo 2000-2006;
- d. nell'ambito del Titolo 2, Missione 07, Programma 01 lo stanziamento pari ad euro 300.000,00 necessario per il rifinanziamento degli interventi di cui alla l.r. 22 maggio 2018, n. 9 in materia di promozione e sostegno delle Pro Loco;
 - e. nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 02 lo stanziamento pari ad euro 200.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente la previsione di un contributo straordinario per l'ATER di Chieti per interventi in materia di edilizia residenziale popolare;
 - f. nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 100.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 27 dicembre 2016, n. 42 per interventi per la Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica della Regione Abruzzo;
 - g. nell'ambito della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 2.400.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 38/2016, articolo 11;
 - h. nell'ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 900.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 15/2002;
 - i. nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 2.530.249,94 necessario per la copertura degli oneri derivanti dalla compartecipazione regionale ai contratti di sviluppo del MISE;
 - j. nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 800.000,00, necessario per il finanziamento di lavori di messa in sicurezza della viabilità della Piana del Fucino.
3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2 possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1 e comunque dopo la data del 28 febbraio 2019.

Art. 8

(Programmazione dei Fondi comunitari)

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

Art. 9

(Pareggio di Bilancio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo anche la possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ad interrompere l'assunzione e la registrazione degli impegni qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che facciano presupporre il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

Art. 10

(Quota associativa Associazione Tecnostruttura)

1. E' autorizzata l'iscrizione della somma pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2019 su un capitolo di nuova istituzione ed iscrizione nell'ambito del Titolo 1, Missione 15, Programma 04 al fine del

pagamento della quota annuale associativa all'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti previsti e determinati con le rispettive leggi di bilancio.
3. Per le quote associative relative alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, pari a complessivi euro 160.000,00 si provvede con le risorse allocate nella Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

Art. 11

(Contributo straordinario all'Ambito Distrettuale Vestino n. 19)

1. Nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche di Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia di cui alla Missione 12, Titolo 1, Programma 02 del bilancio finanziario 2019-2021 la Regione Abruzzo destina una quota pari a euro 100.000,00 per l'annualità 2019, a favore dell'Ambito Distrettuale Vestino n. 19 - ECAD Comune di Carpineto della Nora, al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone disabili adulte escluse dai rimborsi sanitari in attesa che il territorio vestino si doti di una struttura sociale destinata ad ospitarli.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della missione sopra indicata.
3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.

Art. 12

(Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della l.r. 3/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 - (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)) è sostituito dal seguente:
"2. Per garantire il passaggio al sistema informativo turistico di cui all'articolo 7, è istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per sostenere i costi di gestione per il funzionamento degli uffici IAT regionali ed assicurare un trasferimento ai Comuni in cui hanno sede gli uffici, negli anni 2019 e 2020, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della l.r. 3/2018 è inserito il seguente:
"2 bis. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, fissati in euro 102.971,59, annui, per gli anni 2019 e 2020, trovano copertura con la riprogrammazione degli stanziamenti di bilancio Parte Spesa, Titolo 1, Missione 01, Programmi 03 e 05."

Art. 13

(Modifica alla l.r. 3/2002)

1. L'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è abrogato.

Art. 14

(Modifiche all'art. 93 della l.r. 23/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 93 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente:
"4 bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di esercizio, inizialmente fissata al 1° gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene differita al 1° gennaio 2020."
2. Per il rilascio della carta di esercizio è richiesto un contributo di un euro da parte della Regione Abruzzo a partire dal 1° gennaio 2019. Le modalità di riscossione sono definite da specifico provvedimento di Giunta regionale.

Art. 15

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. L'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per ulteriori euro 220.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
2. L'articolo 101 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 25.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
3. La legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 200.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
4. La legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell'editoria) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 70.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
5. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 60.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
6. L'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 11.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
7. La legge regionale 10 dicembre 2010, n. 53 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 100.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
8. Per l'anno 2019, per il finanziamento dei lavori per le opere di urbanizzazione di cui alla legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 in deroga al comma 3 dell'articolo 9 della medesima l.r. 40/2017. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 08, Programma 01 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
9. La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 72 (Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema) è rifinanziata per euro 250.000,00, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
10. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 600.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 15, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
11. Gli stanziamenti di euro 393.922,23 sul capitolo 61665/1 e di euro 159.358,10 sul capitolo 61665/3 di cui al comma 22 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 38 (Provvedimenti di carattere urgente) sono esclusivamente destinati ad incrementare le risorse previste per l'anno 2018 a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti ministeriali FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

12. È concesso al Comune di Pescosansonesco un contributo straordinario, per l'anno 2019, pari ad euro 1.000.000,00 per opere infrastrutturali urgenti di accesso e valorizzazione del santuario del Santo Nunzio Sulprizio, proclamato Santo nel corso del 2018. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 08, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
13. A parziale compensazione del mancato introito dei canoni di locazione dovuto all'inagibilità degli alloggi causata dal sisma del 2016, è concesso all'ATER di Teramo un contributo straordinario per l'anno 2019 pari ad euro 400.000,00 per la copertura delle spese di funzionamento. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 1, Missione 08, Programma 02, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
14. La dotazione del Fondo di cui all'articolo [4, comma 5](#) della [legge regionale 28 aprile 2000, n. 77](#) (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita per l'anno 2019 in euro 1.000.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo [10](#) della [l.r. 77/2000](#) per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA. Ai sensi dell'articolo [4, commi 2 e 3](#) della [l.r. 77/2000](#), tale fondo è finanziato:
 - a. per euro 1.000.000,00 con i rientri di cui alla [legge regionale 4 giugno 1980, n. 50](#) (Normativa organica sul turismo);
 - b. con le economie, da quantificare, derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo [10](#) della [l.r. 77/2000](#) per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA.
15. Le risorse relative al Fondo di dotazione di cui al comma 14 sono allocate in apposito stanziamento "Trasferimento alla Fira delle risorse di cui all'art. 4 della l.r. 77/2000 - Fondo di dotazione" al Titolo 2, Missione 07, Programma 01 della parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 e sono utilizzate previo accertamento della corrispondente entrata allocata in apposito stanziamento "Fondi derivanti dai rientri di cui alla l.r. 50/80" al Titolo 4, Tipologia 500, categoria 04 della parte entrata del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
16. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi in materia di nodi logistici regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le entrate derivanti dal centro Smistamento merci della Marsica – Interporti d'Abruzzo - saranno trasferite annualmente, a partire dall'anno 2019, in un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale denominato "Attività di sviluppo, valorizzazione ed ampliamento del Centro Smistamento Merci della Marsica – Interporti d'Abruzzo". All'istituzione del capitolo di spesa si provvederà con apposita variazione nel corso dell'anno 2019, all'esito delle procedure di gara, di affidamento e di gestione."
17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta negli anni 2019 e 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
18. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche Giovanili, dello Sport e del tempo libero, di cui al Titolo 1, Missione 06, Programma 01 del bilancio di previsione 2019-2021, si impegna, nella prima seduta di Giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, a trovare adeguate risorse destinate al rifinanziamento della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) stanziando euro 100.000,00 per l'adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza dello Stadio "G. Angelini" di Chieti.
19. Vista la valenza sociale della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la volontà della Regione per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari, si destina l'importo di euro 500.000,00 per competenza e cassa per l'anno 2019. Le relative risorse sono allocate nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" Titolo 1.
20. Al fine di realizzare studi e rilevazioni sul campo della domanda di mobilità a supporto della programmazione del trasporto pubblico locale, il capitolo 181406, Missione 10, Programma 02, Titolo 2, è incrementato, per l'esercizio 2019, di ulteriori euro 600.000,00.

21. È concesso al Consorzio di Bonifica Centro Chieti - Pescara un contributo straordinario, per l'anno 2019, pari ad euro 170.000,00 per opere di manutenzione urgente della strada Fondo Valle Dendalo. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 10, Programma 05, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
22. La Giunta regionale è autorizzata a riscrivere nella Missione 09, Programma 04, Titolo 2, le economie vincolate derivanti da interventi infrastrutturali del settore idrico finanziati con i fondi dell'Intervento Straordinario per il Mezzogiorno, di cui alla legge legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), pari ad euro 1.775.780,00, provvedendo, prioritariamente, a saldare le spettanze dovute al Comune di Popoli a chiusura del contenzioso in essere.

Art. 16

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della [legge regionale 19 agosto 2009, n. 16](#) (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
2. All'articolo 85 della [legge regionale 26 aprile 2004, n. 15](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 2, le parole "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
 - b. al comma 9, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
3. All'[articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
 - b. al comma 2, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
4. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della [legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141](#) (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019".
6. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014) è abrogato.
7. All'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 13, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
 - b. al comma 14, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
8. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"; la Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente comma, approva specifici criteri per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
9. Considerata la necessità indifferibile e urgente di evitare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali riferiti anche ai livelli essenziali di assistenza sociale, stante le condizioni di

particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi, e di assicurare la continuità del sistema di interventi e servizi sociali nelle more dei tempi e delle modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali, il Piano Sociale Regionale 2016-2018, già approvato con verbale del Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 in applicazione della legge regionale 22/1998, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative), è inserito il seguente comma:
"1 bis. I finanziamenti assegnati alle ATER per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera a) della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, inerenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il recupero, il restauro, il risanamento, l'acquisto e la costruzione di immobili, sono da considerarsi entrate straordinarie, funzionalmente destinate ad incrementare il suo patrimonio."
11. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), le parole "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 9/2018 a seguito di impegni assunti, con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. le parole "Albo regionale" ovunque ricorrano nella l.r. 9/2018 sono sostituite con le seguenti: "Elenco regionale";
 - b. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come Associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano.
2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco.
3. La Regione Abruzzo riconosce il Comitato regionale abruzzese dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) e le sue strutture sub-regionali intese quali organizzazioni di secondo livello che associano Pro Loco, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, concorrendo in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle attività di accoglienza turistica.
4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo, pertanto, può essere destinatario di contributi diretti per la sua attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.
5. La Regione Abruzzo può assegnare al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue strutture sub-regionali di secondo livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito nonché supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo svolgimento delle attività istituzionali e turistiche.

6. La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5 e comunque connesse al necessario aggiornamento dell'Elenco regionale.
 7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto fra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale UNPLI Abruzzo.";
- c. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco)

1. Le Associazioni Pro Loco, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. In particolare, in Abruzzo, le Pro Loco e loro consorzi hanno il compito di:
 - a. svolgere una faticosa opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;
 - b. promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;
 - c. al fine di favorire una maggiore valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di competenza, i Comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono attribuire alle stesse attività di promozione di riserve naturali, musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini;
 - d. nell'ambito di quanto riportato alla lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro;
 - e. sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;
 - f. stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
 - g. collaborare con gli Organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
 - h. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta con l'assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti dall'ufficio, inserendo l'ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure standard riferite al nuovo Sistema


- Informativo Regionale cui la Pro Loco deve uniformarsi nella gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica;
- i. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.
 3. In relazione a quanto previsto nel comma 2, lettera d), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).
 4. Le Associazioni Pro Loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.";
- d. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1:
 - a. le lettere g) e j) sono abrogate;
 - b. la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) la possibilità, nell'ambito della propria attività di promozione turistica, di intraprendere azioni di partenariato con la Regione, il Comune, gli Enti Parco, le DMC (Destination Management Company), le PMC (Product Management Company) e gli altri enti locali in genere;"
 - c. la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Pro Loco è devoluto ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 117/2017.";
 2. il comma 2 è abrogato;
- e. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione.";
 2. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte.";
- f. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione ne dà immediata comunicazione all'UNPLI Abruzzo per verificare la possibilità o meno di ripristinare il loro regolare funzionamento.".

Art. 18
(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2019-2021.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.



Allegato 1 alla Legge di Stabilità regionale 2019 - 2021 - "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno"

Cap.	Aut.	MIS	DT	DT	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
11494	1	01	08	1	CONTRIBUTO SU SPESE DI FUNZIONAMENTO ATER DI CHIETI L.R. 27/2016 ART. 8 - L.R. STAB 2018	DPC	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00
61621	1	01	12	2	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ABRUZZESE PER LA STORIA D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA RESISTENZA - L.R. 14.6.1977, N. 27 E L.R. 07.07.1982, N. 37	DPH003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
61622	1	01	12	1	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA - L.R. 28.4.1995, N. 78 E L.R. 29.10.1996, N. 112	DPH003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
71523	1	12	01	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE DELL'INFANZIA - L.R. 2.6.1988, N. 46	DPP013	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
71525	1	12	02	1	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI, PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELETECNICI ED ELETTRONICI IN FAVORE DEI NON VEDENTI	DPP013	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
71532	1	12	02	1	INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE PER LE PERSONE IN STATO DI POVERTA'	DPP013	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
71533	1	12	02	1	FONDO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI	DPP013	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
71620	1	12	10	1	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CORPO SOCCORSO ALPINO - L.R. 30.4.1990, N. 56	DPH	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
71621	1	12	08	1	SPESE PER ULTERIORE POTENZIAMENTO E FUNZIONALITA' DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELLE SEZIONI ABRUZZESI DEL CLUB ALPINO ITALIANO - L.R. 3.9.1984, N. 51	DPH005	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
71626	1	12	02	1	CONTRIBUTI ALLE SEDI PROVINCIALI ABRUZZESI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALI MUTILATI ED INVAIDI CIVILI - L.R. 9.12.1982, N. 88, MODIFICATA DALLA L.R. 2.4.1985, N. 22	DPP013	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
71628	1	12	02	1	PROVIDENZE PER LA SEZIONE PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI DI TERAMO - L.R. 3 APRILE 1990, N. 30	DPP013	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
92301	1	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI AVEZZANO PER IL CAMPO SPORTIVO DI RUGBY - L.R. 6.3.2007, N. 3	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Cod.	Aut.	Mib.	Tip.	Mit.	Descrizione	S. Imp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
92301	2	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI AVEZZANO PER IL CAMPO SPORTIVO DI RUGBY - L.R. 6.3.2007, N. 3 (CONTR. INV. AMM. LOC.)	DPH005	€ 23.023,61	€ 23.023,61	€ 23.023,61
92328	1	06	01	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - L.R. 25.06.1997, N. 57 E L.R. 11.9.1998, N. 74	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92328	2	06	01	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - L.R. 25.06.1997, N. 57 E L.R. 11.9.1998, N. 74 (CONTR. INV. AMM. LOC.)	DPH005	€ 434,50	€ 434,50	€ 434,50
92401	1	06	01	2	FONDO NEL CAMPO DELLO SPORT PER INVESTIMENTI - L.R. 2/2018	DPH005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
92401	2	06	01	2	FONDO NEL CAMPO DELLO SPORT PER INVESTIMENTI - L.R. 2/2018 (CONTR. INV. ENTIL. LOC.)	DPH005	€ 5.430,90	€ 5.430,90	€ 5.430,90
101532	1	16	01	1	FONDO STRAORDINARIO PER LA CREAZIONE DELLE VIE DEI PRODOTTI TIPICI	DPH002	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
102396	1	16	01	2	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO	DPD018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
102396	2	16	01	2	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO E IL RISANAMENTO - CONT. INV. AMM.	DPD018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
141581	1	01	12	1	PROVVIDENZE ANNUALI IN FAVORE DEL CENTRO RECUPERO RAPACI SELVATICI - L.R. 25.7.1989, N. 61 E L.R. 12.11.1997, N. 130.	DPD023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152203	1	09	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 49	DFE013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152203	2	09	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 49	DFE013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152299	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CDP	DFC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152299	2	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - ALTRI	DFC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Cap.	Att.	M. 155	PUB	Tit.	Descrizione	Cl. Esp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
152299	3	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONT. INV. AMM. CENTRALI	DPC022	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00
152305	1	10	05	2	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA AI SENSI DELLA L. 19.10.1999, N. 366 D.M. 7.6.2000	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152311	1	12	01	2	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N. 76	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152311	2	12	01	2	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N. 76. (CONT. INV. AMM. LOCALI)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152312	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DEI COMUNI DI FASCIA DEMOGRAFICA 01 - L.R. 28.4.2000, N.73	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152321	1	10	05	2	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 366/98 - L.R. 14.9.1999, N. 72	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152325	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1982)	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152326	1	08	01	2	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1983) - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152326	3	08	01	2	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N. 62 (QUOTA 1983) - CDP	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152328	1	04	03	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLATO PER IL COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI - L.R. 14.3.2000, N. 34	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152336	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI A COMUNI, PROVINCE ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI DERIVANTI DALLA REVISIONE DEI PREZZI CONT	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152337	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DA	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152337	2	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DA	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Cod. C.F.P.	Att.	MPS	Pr.	Att.	Descrizione	C.F.P.	Previsione Comp. 2015	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
152337	3	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DA	DP0022	€ 3.615,69	€ 3.615,69	€ 0,00
152338	1	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	DP0022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152338	2	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	DP0022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152338	3	08	01	2	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	DP0022	€ 1.497,72	€ 0,00	€ 0,00
152360	4	14	04	2	CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI SOMBOLARI - L.R. 03.04.1995, N. 25 - L.R. 15.11.1995, N. 115 - L.R. 141/1999 E L.R. 27.1	DP0022	€ 1.255.206,79	€ 915.174,79	€ 632.359,09
152373	1	04	03	2	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 20.12.2000, N.115.	DP0022	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
152374	1	09	04	2	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARR	DP0022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152374	2	09	04	2	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARR	DP0022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152374	3	09	04	2	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARR	DP0022	€ 5.951,80	€ 5.951,80	€ 0,00
152376	1	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - L.R. 20.12.2000, N. 116 - CDP	DP0022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152376	3	06	01	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI / AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - L.R. 20.12.2000, N. 116 - CDP (CONTR. INV. AMM. LOC.)	DP0022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152377	1	10	05	2	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128	DP0022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152377	2	10	05	2	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128 (CONTR. INV. ENTI. LOC.)	DP0022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Leg.	Art.	Tit.	Sub.	Tit.	Descrizione	G. Res.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
152378	1	04	03	2	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	DFC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152378	2	04	03	2	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	DFC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152397	1	09	04	2	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO INTERESSATO AL GIUBILEO DEL 2000 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUED	DFC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152414	1	08	01	2	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DISTRUTTI DA EVENTI BELlici - ART. 92 DEL D.P.R. 24.7.1977 N. 616.	DFC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
152414	2	08	01	2	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DISTRUTTI DA EVENTI BELlici - ART. 92 DEL D.P.R. 24.7.1977 N. 616.	DFC022	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
152420	1	15	02	2	CONTRIBUTO COSTANTE TRENTAGIUNNALE ALL'OPERA IUVENTUTIS DI PESCARA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "ADRIA"	DFC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
241450	1	07	01	1	SERVIZI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE - L.R. 38/2017, ART. 4.	DPH	€ 2.489.400,00	€ 2.489.400,00	€ 2.489.400,00
241450	2	07	01	1	SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZ. DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE - L.R. 38/2017, ART. 4 - CONTR.SERV.PUBB.	DPH	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00
242390	1	07	01	2	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI DIRITTO PUBBLICO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE INTERESSINO IL MOVIMENTO TURISTICO - L.R. 27.05.1975, N. 49	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242391	1	07	01	2	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER INCREMENTARE IL TURISMO SOCIALE GIOVANILE - L.R. 27.5.1975, N.49	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242392	1	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975, N. 32	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
242392	2	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975 N. 32	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	0	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64 (CONTRIB. INV. ENTI LOC.)	DFC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Cont.	Art.	Misc.	RUS	Tit.	DESCRIZIONE	UR. resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
262500	1	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 54	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	2	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64	DPC022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
262500	3	08	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64	DPC022	€ 5.738,40	€ 0,00	€ 0,00
281623	1	14	04	1	INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO	DPG013	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
282454	1	14	01	2	PARTICIPAZIONE AL PROGRAMMA GAULIED L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 42	DPG013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
282455	1	14	01	2	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI SITI PRODUTTIVI - L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 44	DPG013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
441332	0	07	01	2	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPELEOLOGICO E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO - L.R. 9.4.1975 N. 32	DPH002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					TOTALI		€ 5.690.880,41	€ 5.082.609,29	€ 4.725.248,10





Allegato 2 alla Legge di Stabilità regionale 2019 - 2021 - "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali"

Cap.	AP.	MIS.	PRE.	Art.	Legge Regionale	Descrizione	C. Res.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
11524	1	14	01	1	2/2013	CONTRIBUTO A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA ALLA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ	DPA	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41516	1	04	06	1	6/2005 art. 150 bis	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA'	DPG010	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00
61626	1	05	02	1	94/1995	PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE	DPH003	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
71518	1	12	02	1	70/1999	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO L.R. 14.9.1999, N.70	DFF013	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
71571	1	12	02	1	131/1998	CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI A FAVORE DEI CIECHI E DEI SORDOMUTI - L.R. 9.4.1997, N.32 E L.R. 11.11.1998, N. 131, ART. 6	DFF013	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
71602	1	12	07	1	2/2013	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE - L.R. 10 DICEMBRE 2010, N. 58	DFF013	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
71630	1	12	02	1	95/1999	CONTRIBUTI AD ALCUNE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI O SANITARI PER DISABILI - L.R. 27.10.1999, N. 95 - E.S.M.	DFF013	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
71635	2	01	12	1	95/1999	PROVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 95 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DFF013	€ 79.750,00	€ 79.750,00	€ 79.750,00
71689	1	12	06	1	95/1999	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANPASS - L.R. 95/1999	DFF013	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
71655	1	12	08	1	7/2002 art. 1 comma 24	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI SUL LAVORO - UNMIL ART. 1 COMMA 24 DELLA L.R. 7/2002	DFF013	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00



Csp.	Art.	MIS.	PG	Tit.	Legge Regionale	Descrittore	Cv (RES)	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
81422	1	13	01	1	19/1998	INTERVENTI IN MATERIA DI DIPENDENZA DEL TABAGISMO - L.R. 27.03.1998, N. 19	DPF005	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
81527	1	13	02	1	117/1997	CONTRIBUTO ALLE A.S.L. DI L'AQUILA PER LSTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER LA PSICOSI INFANTILE - L.R. 4.11.1997, N. 117	DPF	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
81592	1	13	01	1	29/1998	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI DIALISI DOMICILIARE L.R. 21.4.1998, N. 29	DPF009	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
101630	1	16	01	1	6/2018 art. 14 comma 23	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO DEI COSTI DELLA PREVENZIONE E CONTROLLO E DELLA ERADICAZIONE DI EPIZOIE	DPD	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
102406	3	16	01	1	28/2015	COMPARTICIPAZIONE NELLE ATTIVITA' DI TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI - L.R. 8.10.2015, N. 28 (TRASP. A.ISTIT.Z.SOC.PRIVATE)	DPD	€ 441.000,00	€ 152.230,54	€ 441.000,00
151422	1	08	01	1	15/2004	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI	DPC018	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
151422	3	08	01	1	15/2004	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI - IRAP	DPC018	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
151532	1	09	04	1	81/1998	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO	DPE013	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
151532	2	09	04	1	81/1998	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	DPE013	€ 105.451,65	€ 105.451,65	€ 105.451,65
251582	1	14	01	1	29/2006	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE	DPG014	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
251681	1	14	01	1	73/1995	RIFINANZIAMENTO ENTE DI CUI ALLA L.R. 28.4.95 N. 73	DPG014	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
261630	1	14	05	1	6/2018 art. 14 comma 24	FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 5 L.R. 40/2012 PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	DPG015	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Com.	Art.	Miss.	Pr.	Tit.	Legge Regionale	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
282451	4	14	01	2	53/2010	NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE	DPG015	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						TOTALI		€ 7.366.201,65	€ 6.906.432,19	€ 7.195.201,65



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 gennaio 2019

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **29 GENNAIO 2019, N. 1**

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 141

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Art. 15
(Norme di salvaguardia)

1. Il P.D.M. e' approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
- a) I Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;
 - b) Ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale e' consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E' consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;
 - b-bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), e' consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione;
 - c) Le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.
 - c-bis) **Per l'anno 2019**, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione. ([14])
3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, L.R. 18 AGOSTO 2004, N. 29]

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 47
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

- [1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.

3. L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.]

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002, N. 28

Norme ed indirizzi in materia di nodi logistici regionali.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2007, in euro 350 mila si provvede utilizzando le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB 06.02.002 capitolo 182450 denominato: Interventi per la intermodalita' regionale - L.R. 29 novembre 2002, n. 28. **Le entrate derivanti dal centro Smistamento merci della Marsica - Interporti d'Abruzzo - saranno trasferite annualmente, a partire dall'anno 2019, in un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale denominato "Attività di sviluppo, valorizzazione ed ampliamento del Centro Smistamento Merci della Marsica - Interporti d'Abruzzo". All'istituzione del capitolo di spesa si provvederà con apposita variazione nel corso dell'anno 2019, all'esito delle procedure di gara, di affidamento e di gestione.**
2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004).

Art. 85
(Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti)

1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.
2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del **31 dicembre 2018** e' consentito alle seguenti condizioni:
 - a) l'edificio dove e' ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) l'altezza media netta non puo' essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a metri 1,40.
Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media e' ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,20 metri;
 - c) che siano rispettate le norme sismiche.
3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In

corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma 2.

In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite e' consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

- a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
 - b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilita' o agibilita' dei locali sottostanti;
 - c) che siano rispettate le norme sismiche.
4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilita' e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti puo' avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
 5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.
 6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 e' consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonche' agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.
 7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, puo' disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.
 8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se gia' in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sara' versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.
 9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il **31 dicembre 2019**. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verra' restituita al richiedente.
 10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e' istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di euro 1.500.000,00.
 11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa.

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 11

Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale.

Art. 3

(Accesso al mercato)

1. I servizi commerciali sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validita' di tre anni, rinnovabile, rilasciata dal Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilita' della Regione Abruzzo secondo le modalita' e criteri di cui agli artt. 4 e 5.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi commerciali, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori) e successive modificazioni;
 - b) possedere la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;

- c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
 - d) rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
 - e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;
 - f) disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe "B" o Classe "III" non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese e immatricolati per la prima volta da non più di **dieci anni**, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;
 - g) ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;
 - h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, più di tre infrazioni previste all'art. 8, comma 1;
 - i) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
 - l) proporre un servizio commerciale che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario;
 - m) proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi.
3. Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), h) e i) sono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese e le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) sono riferite alla riunione di imprese.
4. L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni previste dal presente articolo [*PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 35, COMMA 1, L.R. 22 DICEMBRE 2010, N. 59*].

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

Art. 11

(Condizioni generali di ammissibilità degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, e' espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre il **31 dicembre 2019**.
5. Il termine di cui al comma 4 e' prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.

6. La possibilita' di ampliare gli edifici esistenti e' limitata alle unita' immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unita' immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potra' essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovra' essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non puo' essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non puo' parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32)

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il **31 dicembre 2020**.
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilita' degli immobili per i quali e' stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il **31 dicembre 2019**, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) la disponibilita' dell'immobile da parte del dichiarante;
 - b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;
 - c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
 - d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
 - e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonche' la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attivita' imprenditoriali;
 - f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
 - g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facolta' del comune di verificare la veridicitá della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento da' esito negativo, il comune trasmette gli atti del

procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 20

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.

Art. 17

(Disposizioni in materia di ATER)

1. Le somme che costituiscono a qualunque titolo entrata per le ATER sono da considerarsi entrate per l'espletamento delle funzioni istituzionali, ovvero relative alla costruzione di nuovi alloggi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a garantire la gestione di alloggi di edilizia sociale con particolare riferimento alla copertura delle spese di funzionamento.
- 1-bis. I finanziamenti assegnati alle ATER per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera a) della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, inerenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il recupero, il restauro, il risanamento, l'acquisto e la costruzione di immobili, sono da considerarsi entrate straordinarie, funzionalmente destinate ad incrementare il suo patrimonio.**

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 36

Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

Art. 17

(Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4.
2. Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della L.R. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente i centoventi giorni e in caso di mancata costituzione dell'AGIR, le funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 3.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Entro i sei mesi successivi alla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR, i Presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi comprensoriali, di cui al comma 2, effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali recante:
 - a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
 - b) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
 - c) il bilancio;
 - d) i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture;
 - e) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali è effettuata da un commissario ad acta all'uopo nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio, ai sensi dell'articolo 202, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nonché nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento, tenendo conto degli oneri di ammortamento dei mutui accesi dagli enti locali e in ogni caso nel rispetto del codice civile.
7. Il trasferimento del personale è disposto ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, a cui si applica la normativa sugli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile.
8. Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarità è diversa dagli enti locali non sono ricompresi nell'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L'AGIR, su proposta del Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e le disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilità di ulteriore conferimento delle tariffe.
9. L'AGIR, ovvero nelle more della relativa costituzione, il Commissario Unico Straordinario, o la Giunta regionale nelle more della relativa nomina, sentita la struttura regionale competente, in caso di criticità riferite alla disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di conferimento di cui alla programmazione di settore vigente, può individuare gli impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani l'accesso secondo le modalità indicate al comma 7.
10. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, avviene secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal PdA di cui all'articolo 15.
11. Per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, il Presidente della Giunta regionale per il tramite della Struttura regionale competente può altresì provvedere ai sensi dell'articolo 202, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in danno dello stesso, alla realizzazione di impianti previsti nella programmazione di settore.
12. Ferma restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8.11.1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione operativa dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006. I gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali restano titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione del servizio.
13. Trascorsi **dodici mesi** dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
14. Trascorsi **dodici mesi** dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014.

Art. 9

(Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi)

1. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi dell'articolo 8, la Regione e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e la successione nei rapporti attivi e passivi in corso da trasferire nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014 e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. E' altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.
3. [Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le Province concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.]
4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le Province concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
5. Restano altresì nella titolarità delle Province i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione.
6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle Province le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lett. b) della L. 56/2014 e del D.P.C.M. 26 settembre 2014, al fine di razionalizzare e contenere la spesa e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, la Regione, sulla base degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 8, subentra nella partecipazione alle società e agli altri enti partecipati dalle Province che esercitano attività connesse alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3. In ogni caso, la Regione non subentra nelle partecipazioni alle società e agli enti che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.
8. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
9. Per la conclusione delle attività di cui al presente articolo, le Province possono avvalersi del personale trasferito alla Regione, secondo modalità e criteri stabiliti negli accordi di cui all'articolo 8.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N. 64

Disposizioni in materia di trasporto pubblico.

Art. 1

(Obbligo di servizio ed ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. Nell'ambito delle misure previste dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, avviate con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 539, e in attesa della compiuta definizione delle procedure di

affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, i servizi automobilistici in concessione, comunale e regionale, posti a carico del Fondo Regionale Trasporti sono prorogati, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, fino all'affidamento dei servizi e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 8, par. 2 del regolamento (CE) 1370/2007.

2. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale esercitati in base a concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) e non piu' assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale a partire dal 1o gennaio 2018, sono prorogati fino al **31 marzo 2019**.
3. Entro il termine di cui al comma 2, ai concessionari dei servizi, ovvero alle societa' dagli stessi controllate, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo in luogo della concessione, secondo le modalita' previste agli articoli 4 e 5 della L.R. 11/2007.
4. A partire dal 1o gennaio 2018, i servizi automobilistici di cui al comma 2 non saranno comunque oggetto di contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale.
5. Alla lettera f) dell'articolo 3 della L.R. 11/2007 le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".
6. I commi 2 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni) sono abrogati.
7. La Giunta regionale, per il tramite del dipartimento competente, individua, anche nell'ambito dei residui e delle economie vincolate di settore, le somme da destinare prioritariamente al pagamento di sentenze esecutive relative al TPL. A tal proposito, sulla base di tale ricognizione, il servizio competente procede alle reinscrizioni in bilancio delle predette risorse entro dieci giorni dalla deliberazione di Giunta.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
 2. **Per garantire il passaggio al sistema informativo turistico di cui all'articolo 7, è istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per sostenere i costi di gestione per il funzionamento degli uffici IAT regionali ed assicurare un trasferimento ai Comuni in cui hanno sede gli uffici, negli anni 2019 e 2020, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7.**
- 2-bis. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, fissati in euro 102.971,59, annui, per gli anni 2019 e 2020, trovano copertura con la riprogrammazione degli stanziamenti di bilancio Parte Spesa, Titolo 1, Missione 01, Programmi 03 e 05.**

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 9

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

Art. 3 (Statuti)

1. Le Pro Loco comunque costituite, sia con atto pubblico che con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere all'albo di cui all'articolo 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:

- a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;
 - b) la configurazione giuridica della Pro Loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;
 - c) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempienza agli obblighi associativi;
 - d) un'unica categoria di soci con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;
 - e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e su base democratica gli organi dell'associazione;
 - f) l'obbligo di inviare annualmente al Servizio regionale competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello considerato dal rendiconto;
 - g) [il principio dell'intrasmissibilità del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe;]
 - h) l'obbligo di adottare criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;
 - i) la possibilità, nell'ambito della propria attività di promozione turistica, di intraprendere azioni di partenariato con la Regione, il Comune, gli Enti Parco, le DMC (Destination Management Company), le PMC (Product Management Company) e gli altri enti locali in genere;**
 - j) [l'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune dove la Pro Loco opera copia della convocazione delle assemblee contenente all'ordine del giorno: l'approvazione del bilancio preventivo, del programma annuale delle attività e del bilancio consuntivo, con facoltà del Sindaco di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto a meno che non ne faccia parte perché eletto;]
 - k) la possibilità di presentare alla Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, per il parere consultivo del Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, con conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi eventualmente erogati e la compatibilità e inserimento nel programma annuale di promozione turistica e della programmazione regionale;
 - l) la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h);
 - m) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra i soci gli eventuali utili;
 - n) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Pro Loco è devoluto ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 117/2017.**
2. In relazione al comma 1, lettera n), qualora la Pro Loco si sia sciolta senza individuare l'associazione alla quale destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione è effettuata con provvedimento del Sindaco del Comune.
 3. Le Associazioni Pro Loco che abbiano operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse al Servizio regionale competente per l'aggiornamento dei dati relativi all'**Elenco regionale**.

Art. 4

(Elenco regionale)

1. La Regione provvede a tenere e aggiornare l'**Elenco regionale** delle Associazioni turistiche Pro Loco.
 2. Il predetto Albo sostituisce ad ogni effetto gli albi provinciali istituiti con legge regionale 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco).
 3. **L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione.**
- 3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte.**

4. Ai fini dell'iscrizione all'**Elenco regionale**, l'associazione Pro Loco interessata presenta apposita domanda al Servizio regionale competente, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) che l'associazione sia costituita in un Comune dove non sia presente altra Pro Loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;
 - b) che la località dove la Pro Loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;
 - c) che l'associazione abbia un numero di almeno venti iscritti per una popolazione locale fino a cinquecento abitanti, trenta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti, cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a cinquemila abitanti e non meno di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
 - d) le disposizioni di cui alla lettera a) e per un numero massimo di tre Pro Loco, non si applicano per i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
 - e) per la deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, è necessario che l'istanza sia corredata da motivato parere del Sindaco del Comune ove ha sede la Pro Loco.
5. La Regione dopo aver verificato che la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma 4 e che lo statuto è ispirato ai principi di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro sessanta giorni dall'arrivo della domanda stessa provvede all'iscrizione della Pro Loco all'**Elenco regionale**.
6. Qualora la Regione non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la Pro Loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Regione non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti prescritti. In tal caso la Regione invita il richiedente ad integrare l'istanza entro il termine indicato nella comunicazione, sospendendo il termine di cui al comma 5.
7. L'**Elenco regionale** contiene:
 - a) la denominazione della Pro Loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo pec ed e-mail, sito web o pagina facebook e del Comune di appartenenza;
 - b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Regione;
 - c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;
 - d) il numero dei soci iscritti all'associazione.
8. La Regione cura l'aggiornamento dell'Albo, consultabile sul portale regionale, entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 5
(Vigilanza)

1. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Regione Abruzzo verifica che le Pro Loco iscritte all'Albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) avvalendosi dell'UNPLI Abruzzo attraverso il supporto delle strutture sub-regionali di secondo livello.
2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.
3. Qualora la Regione Abruzzo, a seguito di un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole dubbio che un ufficio di accoglienza ed informazione turistica aperto dalle Pro Loco non sia più operante o non risponda ai criteri fissati dalle linee guida stabilite dalla Giunta regionale per il Sistema Informativo di Destinazione, dispone le dovute verifiche e accertamenti.
4. Nel caso si accerti che l'Ufficio di accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla Pro Loco non abbia le dovute caratteristiche né rispetti le procedure standard minime indicate nelle linee guida del Sistema Informativo di Destinazione, né vi siano possibilità di ripristinarle, dispone la revoca del nulla osta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e della denominazione ufficiale.

5. Il dirigente del Servizio competente provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dandone comunicazione alla Pro Loco e al Sindaco del Comune dove essa opera.
6. Qualora venga accertato che siano venute meno una o piu' delle condizioni previste dal comma 1, la Regione invita la Pro Loco a ripristinarle entro e non oltre sessanta giorni.
7. **Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione ne dà immediata comunicazione all'UNPLI Abruzzo per verificare la possibilità o meno di ripristinare il loro regolare funzionamento.**
8. Scaduto il termine fissato dal comma 6 o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha avuto esito, la Regione dispone la cancellazione della Pro Loco dall'Albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all'ultimo presidente della Pro Loco, al Servizio della Giunta regionale e al Comune competente.

Art. 7

(Tavolo tecnico regionale di valutazione dei progetti presentati dalle Pro Loco)

1. Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle Pro Loco sono concessi esclusivamente alle Pro Loco in regola con l'iscrizione all'**Elenco regionale** che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k).
2. Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, esprime, inoltre, il proprio parere non vincolante in merito all'individuazione di linee di intervento e di progetto riguardanti provvidenze finanziarie a carattere nazionale o comunitario.
3. L'aspetto organizzativo del Tavolo tecnico e' assicurato dal Servizio regionale competente, il cui dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria C come suo segretario verbalizzante.
4. Il Tavolo tecnico, le cui riunioni non prevedono gettoni di presenza ne' rimborsi spesa, e' composto dal Dirigente del Servizio regionale competente, che lo presiede, dal Presidente dell'UNPLI Abruzzo e dai rappresentanti sub-regionali eletti o nominati ai sensi dello Statuto UNPLI, regolarmente in carica.
5. Tutti i membri del Tavolo tecnico possono delegare altre persone a rappresentarli.
6. Per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 il Tavolo tecnico e' validamente costituito quando alle sue riunioni sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri due dei componenti indicati al comma 4 o loro delegati.
7. Per l'espressione del parere previsto dal comma 2, il Tavolo tecnico e' validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati dal comma 6, e' presente anche il Dirigente del Servizio competente o suo delegato.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune direttive sulle modalita' di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di intrattenimento e sulle modalita' di liquidazione dei relativi contributi.

Art. 8

(Tutela della denominazione Pro Loco)

1. La denominazione Pro Loco e' riservata alle associazioni iscritte all'**Elenco regionale**.
2. Le associazioni denominate Pro Loco che non intendano iscriversi all'**Elenco regionale** sono tenute a modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora la Regione Abruzzo abbia riscontrato che nel territorio regionale opera un'associazione denominata Pro Loco non iscritta all'Albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente comunichi di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.
4. Qualora l'associazione non provveda, la Regione denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per l'inibitoria dell'utilizzo del termine Pro Loco.

Art. 12
(Norma transitoria)

1. Le Pro Loco già iscritte agli Albi provinciali ai sensi della l.r. 30/2004, sono iscritte di diritto in un **Elenco regionale** provvisorio delle Pro Loco istituito presso il Servizio competente e pubblicato sul BURAT.
2. Le Pro Loco iscritte all'**Elenco regionale** provvisorio di cui al comma 1 sono tenute al perfezionamento della propria iscrizione all'**Elenco regionale** di cui all'articolo 4, presentando entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 regolarmente approvato dagli organi sociali, con allegata la comunicazione di aggiornamento dei dati della Pro Loco di cui alla scheda tecnica appositamente predisposta dal Servizio regionale.
3. Le Pro Loco che non avessero ottemperato al comma 2, sono cancellate d'ufficio dall'**Elenco regionale** definitivo che la Regione Abruzzo provvede a pubblicare sul BURAT.
4. Le Pro Loco cancellate d'ufficio, di cui al comma 3, possono riproporre istanza d'iscrizione secondo quanto stabilito all'articolo 4.
5. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella l.r. 30/2004.
6. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio.

Art. 93
(Carta di esercizio e Attestazione annuale)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.
 2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.
 3. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.
 4. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.
- 4-bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di esercizio, inizialmente fissata al 1° gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene differita al 1° gennaio 2020.**

5. I Comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i Comuni, la verifica puo' essere effettuata, con le stesse modalita' adottate dai Comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale.
6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda e' subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario.
7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche.
8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.
9. Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformita' al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall'articolo 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le Amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, piu' in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
10. La Giunta regionale definisce le modalita' attuative del presente articolo.
11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 96.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 29 GENNAIO 2019, N. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilita' regionale 2019)" sono i seguenti:

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 86

(Gestione del demanio idrico)

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. [COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388]

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a

regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 9

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1999, N. 44

Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

Art. 9

(Attività dell'ATER)

1. L'ATER, nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a:
 - a) attuare interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri enti e soggetti privati;
 - b) gestire il patrimonio di proprietà dei trasformati IACP a loro trasferimento, nonché quello di enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione;
 - c) promuovere presso i comuni dell'ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli utenti;
 - d) promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale;
 - e) espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini della attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza;
 - f) promuovere l'accesso degli enti locali alle risorse finanziarie destinate al recupero abitativo ivi compresa l'attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l'impiego delle disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso ente regionale e gli altri enti pubblici territoriali e non, utilizzeranno la ATER per l'espletamento dei compiti indicati al 1o comma.
3. Per lo svolgimento delle attività le ATER potranno compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso società per azioni all'uopo autorizzate dalla Giunta regionale. È altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.A. ad altre società di capitali.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N. 77

Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo.

Art. 4

(Fondo di dotazione finanziaria)

1. La Regione mette a disposizione della FI.R.A., che puo', a sua volta, convenzionarsi con Istituti bancari, il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nei limiti e con le modalita' determinati con apposita convenzione.
2. Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 per il periodo transitorio di vigenza di cui all'art. 16 della presente legge e con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti o da revoche delle provvidenze stesse.
3. Affluiscono, inoltre, al fondo, le disponibilita' finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla legge 1o marzo 1986, n. 64 gia' destinate al finanziamento della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e della legge 30 dicembre 1989, n. 424 nonche' le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con la presente legge regionale. Per le eventuali economie sara' istituito apposito capitolo ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 81/1977 di contabilita' e successive modifiche e integrazioni.
4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.
5. La dotazione del fondo viene stabilita annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi della L.R. n. 13/1999 e trasferita alla FI.R.A. con ordinanza dirigenziale.
6. Alla FI.R.A. viene riconosciuto, per l'attuazione della presente legge, l'1,50% annuo dell'intera dotazione.
7. Per far fronte alle spese di gestione, la FI.R.A. puo' disporre fino all'1% annuo del fondo stesso, con obbligo di rendicontazione. La copertura di tali oneri e' assicurata esclusivamente dagli interessi che maturano sul fondo.
8. La FI.R.A. predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale sono in particolare indicati:
 - a) lo stato di attuazione finanziaria, con riferimento ai movimenti intervenuti sul fondo di cui al presente articolo;
 - b) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
 - c) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario.
9. La FI.R.A. e' tenuta, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7, a presentare alla Direzione regionale competente, il rendiconto delle somme di cui al presente articolo.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 101

1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire uno sviluppo dell'economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura agevola l'accesso al credito agli imprenditori ed alle famiglie in difficoltà, interviene a sostegno delle Associazioni antiracket e antiusura, incentiva la denuncia da parte delle vittime e assiste le stesse facilitandone la tutela legale.
2. A tal fine e' istituito un Fondo speciale antiusura e antiracket, a valere sul quale la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di Qualita' della Vita, procede all'erogazione dei seguenti contributi:
 - a) un contributo integrativo a favore dei Fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi fidi (Confidi) e dalle Fondazioni antiusura. Il contributo regionale affluisce al Fondo speciale gia' costituito dai Confidi e dalle Fondazioni ai sensi della Legge 108/1996 ed e' gestito con le stesse modalita' previste dalla predetta legge. Esso viene utilizzato dai Confidi e dalle

Fondazioni per garantire prestiti erogati dal sistema creditizio in favore dei soggetti a rischio d'usura come previsto dalla legge 108/1996 piu' volte richiamata;

- b) contributi a favore delle Associazioni antiracket ed antiusura e fondazioni riconosciute legalmente costituite e iscritte nell'apposito elenco istituito presso le Prefetture, a sostegno delle attivita' di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket;
- c) contributi alle vittime a copertura delle spese relative alle procedure legali e precisamente:
 - 1) le spese, i diritti e gli onorari spettanti ai professionisti, debitamente documentati e ritenuti congrui dai rispettivi consigli dell'ordine e comunque nei limiti della tariffa professionale, per tutte le attivita' relative sia al giudizio che alla procedura di recupero delle somme dovute e del rimborso dei danni subiti, ivi incluse le spese per stime e perizie;
 - 2) le spese di giudizio e di registrazione delle sentenze.
3. La Giunta regionale, mediante adozione di specifico regolamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni sulle modalita' di concessione dei contributi di cui ai precedenti commi.
4. E' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 125.000,00 nell'ambito della UPB 13 01 011 denominata "Azioni di contrasto all'usura e al racket" sul Cap. 71656, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Contributo regionale per attivita' di contrasto all'usura e al racket " del bilancio per l'esercizio 2003.
5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2007, N. 47

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

Art. 1

(Disposizioni finanziarie)

[OMISSIS]

29. Agli attuali concessionari è riconosciuto il valore residuo, calcolato alla data di scadenza della gestione e al netto degli eventuali finanziamenti a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni ed implementazioni effettuate sugli impianti che siano state formalmente autorizzate e che siano caratterizzate da autonomia funzionale e tipologica rispetto all'impianto originario.

[OMISSIS]

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 8

(Disposizioni in favore dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ)

1. La Regione riconosce la rilevanza, per propri fini istituzionali, della SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, con sede in Roma, e aderisce alla stessa in qualita' di Socio Sostenitore al fine di avvalersi dei servizi che lo Statuto dell'Associazione prevede siano forniti senza fini di lucro.
2. La misura della quota associativa per la partecipazione alla SVIMEZ, per l'esercizio finanziario 2013, e' stabilita in euro 10.300,00.
3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.300,00 per l'anno 2013, si provvede nei limiti dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 02.01.001 - 11524 denominato "Contributo a titolo di quota associativa all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ".

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2015, N. 22

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015).

Art. 20

(Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare nell'ambito delle priorità individuate dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori riguardano:
 - a) il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda;
 - b) la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza; sono resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
3. L'importo dell'aiuto di cui al comma 1 è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.
4. Gli organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5. I servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi di cui al comma 4 o attraverso le organizzazioni di cui al comma 5.
7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza di cui al comma 6 rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2016, N. 38

Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 11

(Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane)

1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto lo stanziamento pari ad euro 1.200.000,00 da iscriverne nella competenza e nella cassa dello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016

del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018) nella Missione 11, Programma 02, Titolo II.

3. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Opere Pubbliche e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2017, N. 40

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. I proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per l'anno 2017 in euro 500.000,00, corrisposti alla Regione Abruzzo, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 2017 nel capitolo di nuova istituzione "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero delle superfici accessorie" nell'ambito del Titolo 3, Tipologia 500, e sono attribuiti al Servizio "Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio". La Giunta regionale, con proprio atto, individua i termini e le modalita' di versamento.
2. Gli oneri relativi alla concessione dei contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la restituzione ai richiedenti nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, stimati per l'anno 2017 in euro 500.000,00, trovano copertura finanziaria nei capitoli di nuova istituzione nell'ambito della Missione 08, Programma 01, Titolo 1 dell'esercizio finanziario 2017.
3. Le assunzioni degli impegni di spesa di cui al comma 2 sono subordinate all'accertamento della entrata di cui al comma 1.
4. Per gli esercizi successivi i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati ed iscritti con la legge annuale di bilancio.

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2018, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2018).

Art. 12 (Contributo straordinario in favore del CIAPI)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuita' e l'implementazione delle attivita' di formazione professionale nell'ambito dei Servizi Pubblici d'Istruzione, concede per l'esercizio finanziario 2018 un contributo straordinario all'associazione CIAPI di euro 600.000,00 nel rispetto del Paragrafo 2.5, punto 29, della Comunicazione CE 2016/C 262/01.
2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il CIAPI, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, adotta un regime di contabilita' separata per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 1, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Abruzzo, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento: Titolo 1, Programma 02, Missione 15, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario CIAPI" per euro 600.000,00;
 - b) in diminuzione: Titolo 1, Programma 01, Missione 20, capitolo di spesa 321930 - art. 1, e capitolo di spesa 321940 - art. 1, per euro 600.000,00.

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 38

Provvedimenti di carattere urgente.

Art. 4

(Modifiche a leggi regionali e variazioni di bilancio)

[OMISSIS]

22. Al fine di dare copertura finanziaria nell'anno 2018 a necessarie variazioni di spesa si autorizza l'aumento degli stanziamenti nelle missioni e programmi di seguito riportate:

miss/progr.	titolo	capitolo	descrizione capitolo	variazione in aumento 2018	variazione in aumento 2019	variazione in aumento 2020
04.06	1	41516	trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed universita'	1.835.510,10-	-	-
13.05	2	82323	assegnazione alle ausl dei mutui destinati ad edilizia sanitaria (quota 5% a carico della regione) - art. 20 l. 11.3.1988, n. 67 - accordo di progr.	193.737,48-	-	-
19.01	1	61637	intervento regionale a favore della cooperazione dei paesi in via di sviluppo - l.r. 14.12.1989, n. 105 e l.r. 20.4.1995, n. 63	8.042,76-	-	-
12.04	1	71528	erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta' - l.r. 25.8.2006, n. 29 art. 23	95.000,00-	-	-
12.02	1	71520	fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi e di interventi in materia sociale e socioassistenziale	350.000,00-	-	-
05.02	1	61665/1	fondo unico regionale per la cultura	393.922,23-	-	-
05.02	1	61665/3	fondo unico regionale per la cultura	159.358,10-	-	-
05.02	1	61620/1	fondo unico regionale per la cultura - articolo 24 della LR 46/2014	247.530,30-	-	-
05.02	1	61620/2	fondo unico regionale per la cultura - articolo 24 della LR 46/2014	52.469,70-	-	-
05.02	1	61430/5	contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura	200.000,00-	-	-
05.02	1	61679	Contributo all'Universita' di Teramo per progetto "Universitaly wolf tour" - L.R. 31.11.2017, n. 57 art. 5	20.000,00-	-	-
06.01	1	91470/1	contributo al CIP e alle societa' sportive ad esse affiliate per la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva	40.000,00-	-	-
01.07	1	11495/7	Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - altri servizi	29.000,00-	-	-
01.11	1	321900	Spese per liti, arbitraggi e oneri connessi	165.000,00-	-	-

[OMISSIS]



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it